

segretario comunale è spesso componente anche del nucleo di valutazione, l’Autorità riconosce le difficoltà applicative che i piccoli comuni possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione e pertanto auspica che, laddove possibile, possano trovarsi soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere separati i due ruoli. Laddove ciò non sia realizzabile, l’astensione è possibile solo nel caso in cui il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente.

La tabella che segue intende fornire un quadro sinottico delle semplificazioni per i piccoli comuni rispetto ai diversi ambiti presi in considerazione. La tabella riporta la distinzione della dimensione demografica degli enti operata dalla normativa, individuando le relative misure di semplificazioni applicabili.

<b>PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI</b>		
<b>AMBITO</b>	<b>COMUNI</b>	
	<b>INFERIORI A 5.000 ABITANTI</b>	<b>INFERIORI A 15.000 ABITANTI</b>
<b>Collegamenti con l’albo pretorio on line</b>	Possibilità di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell’albo pretorio on line mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione “Amministrazione trasparente” conduce all’albo pretorio on line. Il link deve riferirsi direttamente alla pagina o al record dell’albo pretorio che contiene l’atto o il documento. Non può considerarsi assolto l’obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell’albo pretorio.	
<b>Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali</b>	Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili. (Es. sottosezione « <i>bandi di gara e contratti</i> » della sezione “Amministrazione trasparente” di un Comune può contenere il link alla sezione “Amministrazione trasparente” del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza)	
<b>Tempistica delle pubblicazioni</b>	Possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare continuità e celerità degli aggiornamenti. I termini definiti devono essere indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.	

<p><b>Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. n. 33/2013</b></p>	
<p><b>Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</b></p>	<p>Pubblicazione di un organigramma semplificato contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.</p>
<p><b>Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</b></p>	<p>È possibile assolvere alla pubblicazione degli atti in elenchi mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti rispettando comunque la riservatezza dei dati e la qualità della pubblicazione (cfr. artt. 6, 7 e 7-bis del D.lgs. n. 33/2013)</p>
<p><b>Pubblicazione dei dati in tabelle</b></p>	<p>Per gli obblighi per i quali l'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 ANAC, prevede la pubblicazione in formato tabellare, è possibile valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte dei cittadini.</p>
<p><b>Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC</b></p>	<p>Possibilità di adottare un provvedimento che prendendo atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Possibilità di indicare eventuali integrazioni o correzioni di misure preventive se necessarie a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni ai sensi dell'art. 1, co. 8 della l. 190/2012.</p>
<p><b>Il RPCT</b></p>	<p>Con provvedimento di nomina motivato può essere prevista la figura del referente del RPCT, ovvero un soggetto incaricato di assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il</p>

	monitoraggio del PTPC e riscontri sull'attuazione delle misure.	
--	---	--